



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Nella seduta del 20/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente stipulava, in data 13.07.2009, con una Società finanziaria alla quale è subentrato l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto in anticipo nel luglio 2013 dopo il pagamento di 48 rate.

La parte ricorrente con nota del 30.12.2016 lamentava di non aver ottenuto il corretto rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.

A seguito della presentazione del reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario con lettera del 26.01.2017, il cliente ha proposto ricorso all'ABF (protocollato il 17/02/2017), chiedendo:

- il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi: "Commissioni istituto finanziatore" € 87,16, "Commissioni accessorie" € 1.294,41, "Commissioni agente" € 897,12, "Costi assicurativi" € 699,61, per complessivi € 2.908,06 (somma al netto di quanto decurtato nel conteggio estintivo e precisamente: € 180,00 a titolo di rimborso di "onere gestionali" e € 390,24 per "oneri convenzionali");
- la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste a titolo di rimborso degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oneri non maturati, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione;
- la rifusione delle spese per la difesa tecnica quantificate in € 250,00.

È pacifico che la parte istante ha rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto, sebbene non consti agli atti documentazione a comprova del pagamento a tale fine effettuato.

Le parti hanno richiamato ed allegato lo stesso conteggio estintivo, elaborato dall'intermediario in data 27.06.2013 con riferimento a n. 48 rate scadute (rispetto alle n. 120 complessive):

Nel conteggio estintivo constano un abbuono di € 180,00 per "oneri gestionali" ed un abbuono di € 390,24 per "oneri convenzionali".

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva e l'intermediario ha prodotto evidenza del pagamento delle commissioni percepite da tale soggetto.

Nelle controdeduzioni, presentate tramite il Conciliatore Bancario il 30.03.2017, l'intermediario:

- ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo;
- ha proposto, in via conciliativa, il rimborso di € 724,18.

L'intermediario in sede di conclusioni, pur ritenendo di non dovere nulla, offre di ridurre la propria commissione per € 724,18, chiedendo per il resto nel merito il rigetto della domanda.

DIRITTO

Il Collegio richiama, nel merito, il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie e di intermediazione (comunque denominate); (b) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, inclusi gli "oneri assicurativi" (i principi espressi dalla pronuncia n. 6167/14 sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle recenti pronunce nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/2016).

Per completezza, si veda inoltre la recente pronuncia n. 5203/2017 del Collegio di Milano, adottata nei confronti dello stesso intermediario, con riferimento ad un contratto analogo: «dall'esame del contratto di finanziamento di cui al ricorso emerge che le voci "Commissioni [...] finanziaria S.p.A." e "Commissioni ad agente in attività finanziaria, a mediatore creditizio o altro intermediario finanziario" difettano di qualsiasi descrizione atta a qualificarle come oneri *upfront*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore previste dalla normativa, e che, pertanto, devono tutta qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.»



Preso atto, quindi, che l'intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, respinte le eccezioni dell'intermediario stesso, le richieste del cliente avrebbero meritato di essere accolte in applicazione del criterio *pro rata temporis*, secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni istituto finanziatore</i>				798,67	479,20	180,00	299,20
<i>Commissioni *** Finanziaria</i>				2.157,36	1.294,42	390,24	904,18
<i>Commissioni agente</i>				1.495,20	897,12		897,12
<i>Premi assicurativi</i>				1.166,02	699,61		699,61
Totale							2.800,11

La somma risultante dalla tabella di € 2.800,11 è inferiore a quella complessivamente richiesta dalla parte ricorrente.

Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (*ex multis* si veda il Collegio di Coordinamento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, «qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria» ne deriva «che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.800,11, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA